

## proposta di legge n. 104

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Marconi, Talè, Micucci

*presentata in data 23 dicembre 2016*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13  
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

---

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza di ridefinire, nell'ambito dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), le modalità della contrattazione decentrata integrativa con le organizzazioni sindacali, al fine di sostenere il processo di graduale armonizzazione degli istituti concernenti il trattamento normativo ed economico del personale, salvaguardando le specificità di ciascuna Area vasta in cui la stessa ASUR si articola.

La materia, in particolare, era disciplinata dalla legge regionale 20 giugno 2013, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale).

Tale legge regionale è stata modificata dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale).

L'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32), per assicurare un ulteriore approfondimento delle questioni connesse alla contrattazione nell'ambito dell'ASUR, ha rinviato al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 32/2015.

Al riguardo, previo confronto con le parti interessate, sono stati individuati gli aspetti più rilevanti da modificare.

All'esito di tale approfondimento è stata elaborata la presente proposta di legge, che interviene sugli articoli 3, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 13/2003.

La modifica all'articolo 3 amplia le materie oggetto del confronto tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali. Al fine di garantire l'attuazione delle decisioni assunte a conclusione

del confronto, stabilisce, inoltre, che eventuali intese devono essere recepite con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite direttive vincolanti per i direttori generali.

La modifica all'articolo 8 bis demanda all'ASUR l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti, nonché l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile. Con l'obiettivo di garantire, per la delegazione trattante di parte pubblica, l'unitarietà di gestione ed il coordinamento, demanda al direttore generale dell'ASUR la nomina della medesima delegazione.

La modifica all'articolo 9 ridefinisce le competenze delle Aree vaste rispetto alla gestione delle risorse umane e alle modalità della contrattazione.

La proposta di legge, inoltre, prevede l'obbligo di invitare alle riunioni della Conferenza di area vasta i rappresentanti dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali confederali.

Inserisce, infine, le associazioni sindacali tra i soggetti da consultare sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi sanitari e le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

Le modifiche introdotte con la presente proposta, insieme alla compiuta attuazione delle disposizioni della legge regionale 13/2003 concernenti la dotazione organica relativa all'ASUR, consentiranno di compiere un significativo salto di qualità in direzione dell'armonizzazione dei trattamenti del personale nell'ambito della medesima ASUR.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dai seguenti:

“3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 13/2003)*

1. Le lettere da i) a l ter) del comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti:

- “i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;
- l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:

“a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: “in ASUR” sono soppresse.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;
- c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
- g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.

2. L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di area vasta.

3. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;”.

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore di area vasta:

- a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
- b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;
- c) assicura l'attuazione dei contratti decentrati;
- d) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.”.

**Art. 5**

*(Modifica all'articolo 20 bis della l.r. 13/2003)*

1. Al comma 1 bis dell'articolo 20 bis della l.r. 13/2003 le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

**Art. 6**

*(Modifica all'articolo 24 della l.r. 13/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 dopo le parole: "di volontariato" è aggiunta la seguente: ", sindacali".

**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 8**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:
- a) l'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
  - b) la legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32).

**Art. 9**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.